**“*IL PROCEDIMENTO MONITORIO*”**

**Scuola Forense di Padova, 2 dicembre 2024**

**Prof.ssa Monica Pilloni**

**CASI**

1. Il Tribunale di Padova, su ricorso di Sempronio, emette un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in danno di Tizio per la somma di € 15.000, oltre interessi e spese legali. Tizio propone opposizione avverso il d.i. notificato, non formulando però nel proprio atto di citazione in opposizione richiesta di sospensiva dell’esecuzione del d.i.

Nel frattempo Sempronio decide di procedere esecutivamente nei confronti di Tizio provvedendo a notificargli l’atto di precetto, con cui intima al debitore di pagare interamente la somma dovuta. Tizio decide allora di proporre opposizione all’esecuzione: chiedendo preliminarmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi del c. 1 dell’art. 615 c.p.c. a tal fine adducendo a fondamento della richiesta inibitoria, nonché della stessa opposizione esecutiva, la circostanza che il credito portato dal titolo si è estinto per intervenuto pagamento (all’uopo producendo l’atto di quietanza già prodotto nel giudizio di opposizione a d.i.).

Inoltre, avendo scorto un errore nel precetto predisposto da Sempronio inerente la determinazione dell’importo complessivo degli interessi dovuti (da cui la richiesta di pagamento di una somma superiore rispetto a quella dovuta), Tizio decide di contestarlo, formulando la predetta censura nel medesimo atto di opposizione all’esecuzione.

Quali contestazioni potrà sollevare Sempronio a fronte dell’iniziativa di Tizio?

1. Tizio, creditore nei confronti della società Alfa srl della somma di € 25.000 in forza di un contratto di compravendita rimasto inadempiuto, ottiene dal Tribunale di Padova un decreto ingiunto provvisoriamente esecutivo *ex* art. 642 c.p.c., che provvede a notificare alla società Alfa srl, in persona del suo legale rappresentante. Successivamente viene notificato ad Alfa srl atto di precetto. Quest’ultima decide di proporre opposizione all’esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., deducendo la circostanza che la notifica del d.i. esecutivo è stata effettuata tardivamente, ossia oltre 60 gg. dalla pronuncia e che, pertanto, il d.i. è divenuto inefficace. *Quid iuris*?
2. Tizio stipula un contratto di fideiussione con la banca Gamma a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Delta, di cui Tizio non è né socio, né amministratore. Rimasto inadempiuto il debito, l’istituto di credito escute la garanzia ma senza esito, onde agisce per vie monitorie davanti al Tribunale di Padova ottenendo un decreto ingiuntivo in danno del fideiussore Tizio, decreto che non viene opposto. La banca decide allora di agire esecutivamente e, a tal fine, pignora un immobile di proprietà di Tizio sito in Padova.

Venuto a conoscenza dell’esecuzione immobiliare *de qua*, un creditore di Tizio decide di intervenire in forza di una scrittura privata autenticata. Successivamente Tizio propone opposizione all’esecuzione nei confronti della banca Gamma, contestando il titolo di quest’ultima, segnatamente deducendo la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente, posto che la clausola derogativa della competenza in favore del giudice che ha emesso il d.i. contenuta nel contratto di fideiussione è da ritenersi abusiva poiché viola il foro del consumatore.

La banca si difende sostenendo che Tizio avrebbe dovuto far valere la nullità con il mezzo dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 645 c.p.c., con ciò invocando l’efficacia di giudicato prodotta dal d.i. non opposto, suscettiva di produrre la preclusione del dedotto e del deducibile non dedotto.

È fondata la difesa della banca?